

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona

#### **Art. 576 Circostanze aggravanti. Ergastolo**

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2) dell'[articolo 61](#);
  - 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 4) dell'[articolo 61](#) o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
  - 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
  - 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli [articoli 572](#), [583-quinquies](#), [600-bis](#), [600-ter](#), [609-bis](#), [609-quater](#) e [609-octies](#);
  - 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'[articolo 612-bis](#) nei confronti della stessa persona offesa;
  - 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
2. E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6) dell'[articolo 61](#).